

## PROCESSO VERBALE ADUNANZA X

# DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

## 16 maggio 2017

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 16 del mese di maggio duemiladiciassette, alle ore 15.00, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 11 maggio 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti i Consiglieri: Mauro CARENA - Roberto MONTA' - Carlotta TREVISAN

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 1 "TORINO CITTA", Zona 2 "TORINO OVEST", "Zona 5 "PINEROLESE", Zona 8 "RIVAROLO",

(Omissis)

OGGETTO: SAGAT S.P.A. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4688/2016. Vendita di quote di partecipazione.

N. Protocollo: 2148/2017

La **Sindaca**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

#### IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### Premesso che:

La SAGAT s.p.a. è una società a capitale privato maggioritario avente ad oggetto la gestione dell'aeroporto civile di Torino nella quale la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino) deteneva una partecipazione consistente in n. 125.168 azioni del valore nominale complessivo di euro 645.866,88 corrispondente al 5% del capitale sociale.

In conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 244/2007<sup>1</sup> e dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.<sup>2</sup> la Provincia di Torino con Decreto del Vice Presidente con le funzioni del Consiglio prot. n. 107-37363 del 14.11.2014 aveva dichiarato non sussistenti i presupposti richiesti dalle Leggi citate per il mantenimento della partecipazione nella società SAGAT s.p.a. e ne aveva autorizzato la cessione mediante procedura ad evidenza pubblica stabilendo quale prezzo a base di gara il valore determinato in euro 7.600.000,00 risultante da perizia asseverata redatta da advisor all'uopo incaricato.

Con nota prot. n. 187527 del 26 novembre 2014 la Provincia di Torino comunicava alla Società di aver dichiarato non sussistenti i presupposti richiesti dalla Legge per il mantenimento della partecipazione e di aver autorizzato la cessione mediante procedura ad evidenza pubblica. L'avviso di gara veniva pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Torino in data 21 novembre 2014, nonché sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 28 novembre 2014, e il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 18 dicembre 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - L'art. 3, commi 27 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244, così disponeva:

<sup>&</sup>quot;27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello

regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. (...)

<sup>29.</sup> Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. (...)"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (c.d. Legge di Stabilità 2014) all'art. 1, comma 569 ha statuito che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile."

<sup>-</sup> con il comma 569 bis dell'art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 (previsto dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125) il legislatore ha introdotto una norma di valore interpretativo che testualmente recita: "Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla ed inefficace".

Non essendo pervenuta alcuna offerta entro la scadenza stabilita dal bando, in data 19 dicembre 2014 la gara veniva dichiarata deserta notificandone l'esito alla società medesima. In conseguenza di quanto sopra, per effetto dell'art. 1, co. 569 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la partecipazione della Provincia di Torino nella Società SAGAT s.p.a. cessava al 31.12.2014. Con nota inviata per PEC in data 23.12.2014, ns. prot. n. 201868 veniva comunicata alla società la cessazione della partecipazione allo scadere del termine di legge stabilito nel 31.12.2014 e l'obbligo a carico della società stessa di liquidare il valore della quota entro i successivi 12 mesi secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter, secondo comma del codice civile, con i conseguenti adempimenti di legge.

Ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge n. 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino nel diritto di credito alla riscossione del valore della quota di partecipazione che SAGAT s.p.a. era tenuta a liquidare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 569 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, previsto dall'art. 1, comma 612 della Legge di Stabilità per il 2015 (approvato con decreto del Sindaco della Città metropolitana n. 63 - 7935/2015 del 31 marzo 2015 e di cui il Consiglio metropolitano ha preso atto con deliberazione n. 7946 in data 1.4.2015) non ha realizzato la fattispecie di cui all'art. 1, co. 569 bis della Legge di Stabilità 2014 e pertanto, a far data dal 1.1.2015, la partecipazione nella società suindicata è cessata a tutti gli effetti ex art. 1, co. 569 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Ai sensi della suddetta disposizione, decorso il termine di legge, essendo la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessata ad ogni effetto, entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma del codice civile.

Con ricorso proposto avanti il Tar Piemonte, pervenuto notificato in data 27.2.2015, la S.A.G.A.T. S.p.A. chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 201868 del 23.12.2014 con cui il dirigente del Servizio Partecipazioni della Provincia di Torino aveva formalmente comunicato, ai sensi della normativa vigente, che la partecipazione nella predetta Società era cessata ad ogni effetto il 31.12.2014, con conseguente obbligo della Società di liquidare in denaro, entro i successivi dodici mesi, secondo legge, il valore della quota dell'Ente (R.G. n. 234/15).

Con il proposto ricorso venivano altresì impugnati tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi relativi alla complessa ed articolata procedura di dismissione della partecipazione societaria in discorso, comprensiva di tutti gli atti e provvedimenti dell'esperita procedura ad evidenza pubblica per la vendita della partecipazione stessa, della perizia di stima asseverata e del metodo di valutazione utilizzati per la definizione dell'importo da porre a base d'asta per la vendita della quota societaria di che trattasi.

La Città Metropolitana di Torino si costituiva in giudizio al fine di dimostrare la legittimità e la correttezza degli atti assunti dalla Provincia di Torino, alla quale era succeduta *ex lege*.

Nel frattempo, la Città Metropolitana di Torino, a mezzo nota del 28 ottobre 2015, prot. n. 153043 invitava S.A.G.A.T. S.p.A. a voler comunicare il valore di liquidazione della partecipazione societaria cessata e i tempi previsti per la citata liquidazione. La richiesta veniva reiterata con nota del 24 novembre 2015, prot. n. 168182.

Con sentenza n. 1739/2015, depositata il 4.12.2015 il TAR Piemonte respingeva il ricorso di SAGAT ritenendolo infondato sotto tutti i profili dedotti.

Con la nota del 18.12.2015, prot. n. 2015/2949 pervenuta via PEC al protocollo dell'Ente (ns. prot. n. 180541 del 21.12.2015) l'Amministratore delegato di SAGAT S.p.A. comunicava alla Città Metropolitana di Torino che "il Consiglio di Amministrazione della Sagat Spa nella seduta odierna, esaminata la relazione di stima del valore di liquidazione delle azioni detenute dalla ex Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino e sentiti i pareri del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione contabile, ha deliberato di determinare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 569 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 2437 ter del Codice Civile − in € 3.600.000 (tremilioniseicentomila euro) il valore di liquidazione delle azioni della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino."

Con determinazione del dirigente del Servizio Partecipazioni prot. n. 31 - 43639/2015 del 30/12/2015 si prendeva atto e non si riteneva congruo il valore di liquidazione delle azioni determinato, ai sensi dell'art. 1, co. 569 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., dal Consiglio di Amministrazione della Società; inoltre si trasmetteva la determinazione al Servizio Avvocatura per tutti gli adempimenti di competenza, ivi compresa la proposizione di giudizio avanti il Tribunale delle Imprese di Torino per la determinazione del giusto valore delle quote di partecipazione cessate nella società SAGAT S.p.a. per la relativa liquidazione.

Pertanto, la Città Metropolitana di Torino, al fine di determinare compiutamente il valore della citata quota, decideva di dar corso al procedimento disciplinato dall'art. 2437 ter c.c e chiedeva al Tribunale di Torino di nominare un esperto che determinasse il valore della quota in esame Con nota in data 15 febbraio 2016, prot. n. 18833 l'Amministrazione invitava formalmente la società in oggetto a liquidare l'importo determinato dal Cda in euro 3.600.000,00 da considerarsi quale acconto sul valore di liquidazione che sarebbe stato determinato nell'ambito del procedimento art. 2437 ter cc.

Con comunicazione in data 16 febbraio 2016, prot. n. 344 S.A.G.A.T. S.p.A. confermava la congruità della stima operata dal Cda e informava di aver sospeso la procedura di offerta in opzione delle azioni ai soci (art. 2437-quater c.c.) sino all'intervenuta definizione del procedimento di contestazione intrapreso dalla Città metropolitana e di non dare corso alla richiesta di liquidazione.

Nel frattempo in data 7.3.2016 veniva notificato alla Città Metropolitana di Torino il ricorso in appello con istanza di sospensiva avanti il Consiglio di Stato della S.A.G.A.T. s.p.a., per la totale riforma della sentenza n. 1739/2015, resa inter partes dal TAR Piemonte.

Con decreto in data 13 aprile 2016, depositato in Cancelleria in data 14 aprile 2016, il Tribunale di Torino nominava l'esperto ex art. 2437 ter c.c. che, nella Relazione datata 26 luglio 2016, stimava la partecipazione detenuta dall'Amministrazione nella Società in oggetto in euro 5.300.000,00 concludendo che "il valore della società in parola possa oscillare al netto del premio di minoranza tra € 112.869.000,00 ed € 102.100.000,00 e, pertanto possa avvicinarsi ad un valore medio pari ad € 107.484.751,00 con il che determinando il valore della quota detenuta dalla Provincia di Torino nel capitale della SAGAT s.p.a. del 5% nel complessivo importo di € 5.374.000,00 arrotondato ad € 5.300.000,00."

Con atto dirigenziale prot. n. 16 - 18191/2016 del 2.8.2016 si determinava, tra l'altro, di prendere atto del valore di stima della partecipazione cessata ex lege della Città Metropolitana di Torino in SAGAT s.p.a. determinato dall'esperto nominato dal Tribunale di Torino per un importo di euro 5.300.000,00 e di chiedere alla società SAGAT s.p.a. di provvedere alla liquidazione dell'importo nella misura determinata dall'esperto nominato dal Tribunale di Torino.

Con nota prot. n. 1935 del 5.8.2016 la SAGAT, in risposta alla richiesta datata 2.8.2016 di pagamento della Città metropolitana, chiedeva di visionare la relazione dell'esperto e informava che solo successivamente, e senza alcun pregiudizio degli effetti del contenzioso pendente avanti al Consiglio di Stato, avrebbe proceduto alla liquidazione della quota conformemente alle deliberazioni assunte dal proprio Cda e secondo le procedure di cui all'art. 2437 quater c.c.

Successivamente con nota prot. n. 2301 del 3.10.2016 la Società offriva in opzione, ai sensi dell'art. 2437 quater c.c., le azioni della Città metropolitana a tutti i soci al prezzo corrispondente al valore definito dall'esperto nominato dal Tribunale stabilendo quale termine del periodo di adesione all'offerta il 31 dicembre 2016.

In data 11 novembre 2016 il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con sentenza n. 4688 definitivamente pronunciando sull'appello lo ha accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato gli atti dell'Amministrazione impugnati da SAGAT s.p.a..

In verità, la sentenza del Consiglio di Stato<sup>3</sup> ha ritenuto legittime tutte le scelte effettuate dalla Provincia di Torino, sia per quanto concerne la determinazione di alienare la partecipazione azionaria in S.A.G.A.T., sia per quanto concerne il procedimento di alienazione, e cioè la scelta della gara, la determinazione delle modalità e dei tempi di partecipazione, le modalità di pubblicazione dell'avviso pubblico, soltanto ritenendo che non fosse legittimo il procedimento di gara per ciò che concerne l'importo a base d'asta, fermo restando che su detto importo la gara poteva essere effettuata soltanto in rialzo.

Ha ritenuto il Consiglio di Stato, infatti, che l'importo a base d'asta indicato dalla Provincia di Torino, e corrispondente ad euro 7.600.000,00 fosse eccessivo rispetto al valore di mercato della partecipazione azionaria, come, del resto, rappresentato da S.A.G.A.T. che ha richiamato quanto determinato dall'esperto nominato dal Tribunale di Torino nel procedimento di cui all'art. 2437 - ter del Codice civile, che ha valutato la partecipazione in euro 5.300.000,00.

Il Consiglio di Stato, avendo ritenuto fondato il motivo dedotto da S.A.G.A.T. ha annullato gli atti impugnati da S.A.G.AT. medesima, affermando, in motivazione, che "in esecuzione di questa sentenza, l'amministrazione dovrà indire una nuova procedura di dismissione, sulla base del valore delle azioni di cui alla perizia di stima disposta dal Tribunale di Torino ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437-ter del Codice civile".

Va precisato che la sentenza del Consiglio di Stato mentre per ciò che concerne il dispositivo è senz'altro vincolante, e cioè elimina con effetto costitutivo gli atti ritenuti illegittimi, per quanto concerne il cosiddetto effetto conformativo, e cioè le affermazioni contenute in motivazione, costituisce un indirizzo che l'Amministrazione deve tener presente nell'attività di rinnovazione dei suoi provvedimenti, ferma restando l'ovvia necessità di adeguare l'esecuzione della sentenza, che va valutata in termini di ottemperanza, alla situazione di fatto e di diritto verificatasi anche successivamente alla sentenza qualora rilevante.

\_

³ Il Consiglio di Stato ha ritenuto "fondata l'ultima censura di cui il primo motivo d'appello si compone, e cioè quella in cui SAGAT deduce che la base d'asta di € 7.600.000 era sopravvalutata, dal momento che la concorrenza non può nemmeno essere compressa attraverso la fissazione di un valore "fuori mercato" del bene da dismettere. (...) In conclusione, l'appello è fondato nei termini esposti, cioè limitatamente alla censura con cui SAGAT ha dedotto che la base d'asta della procedura per l'alienazione della partecipazione azionaria in essa detenuta dalla Provincia (ora Città metropolitana) di Torino è stata sopravvalutata. Pertanto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, il ricorso della società va accolto entro questi limiti, a partire dal bando di gara. In esecuzione di questa sentenza l'amministrazione dovrà indire una nuova procedura di dismissione, sulla base del valore delle azioni di cui alla perizia di stima disposta dal Tribunale di Torino ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437-ter del Codice civile. (...) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impugnati da SAGAT s.p.a. nei termini parimenti specificati in motivazione."

La considerazione è particolarmente significativa perché il Consiglio di Stato non ha ritenuto che il valore stabilito dal perito nominato dal Tribunale sia il valore corretto in sé, ha soltanto ritenuto che quel valore dimostri che quello stabilito dalla Città Metropolitana attraverso una diversa perizia è fuori mercato.

In considerazione degli effetti della sentenza di cui sopra, SAGAT comunicava con nota prot. n. 2903 del 12.12.2016 di revocare ad ogni effetto l'offerta in opzione ai soci della partecipazione societaria della Città metropolitana.

### Le conseguenze:

La prima conseguenza della decisione del Consiglio di Stato è da rinvenirsi nella prosecuzione, con pienezza di diritti, della pregressa funzione e qualità di socio della Città metropolitana di Torino in SAGAT S.p.A. Infatti, in mancanza di esperimento di procedura di alienazione della partecipazione dichiarata non strettamente necessaria alle finalità istituzionali, non si è potuta verificare la causa di cessazione della partecipazione prevista dal comma 569 della legge di stabilità per il 2014. Pertanto, all'Amministrazione devono essere riconosciuti tutti i diritti spettanti che non ha esercitato nella veste di azionista a far data dal 1.1.2015 fino ad oggi, tra i quali segnatamente il diritto patrimoniale, in particolare, alla riscossione dei dividendi deliberati a favore degli azionisti, compresa la maturazione degli interessi legali ove dovuti a norma di legge.

In particolare, da un'analisi dei verbali delle Assemblee dei soci si evince che in data 5 maggio 2016 l'assemblea ordinaria dei soci di SAGAT ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2015 che ha chiuso con un utile netto pari ad euro 8.498.026,02 e ha approvato "la proposta di un dividendo di 0,80 euro ad azione con la precisazione che il dividendo della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino) viene congelato in attesa di conoscere gli esiti del contenzioso in corso".

La seconda conseguenza è connessa alle determinazioni da assumere in ordine al mantenimento o meno della partecipazione societaria in SAGAT alla luce della nuova normativa in materia di partecipazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche TUSP).

Occorre evidenziare che permangono oggi valide ed efficaci tutte le determinazioni della Provincia di Torino in ordine alla verifica dei presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione in SAGAT, in quanto non travolte dalla sentenza del Consiglio di Stato che le ha salvaguardate riconoscendone i profili di legittimità (Decreto del Vice Presidente con le funzioni del Consiglio prot. n. 107-37363 del 14.11.2014).

Nel mese di settembre 2016 è entrato in vigore il sopra richiamato TUSP che ha introdotto nuovi e più stringenti criteri circa il mantenimento delle partecipazioni societarie. In particolare l'art. 24 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di effettuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e di procedere alla revisione straordinaria delle stesse al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Con deliberazione del Consiglio Metropolitano prot. n. 5584/2017 del 16/05/2017 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 24 del TUSP è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni della Città metropolitana di Torino in società di capitale e, con riferimento alla partecipazione azionaria nella società SAGAT S.p.A., sono stati dichiarati non sussistenti le condizioni previste dalla legge per il mantenimento della partecipazione. Le ragioni di tale

valutazione esposte nella citata deliberazione del Consiglio Metropolitano possono riepilogarsi nei termini che seguono.

"In ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione societaria, si reiterano le motivazioni che avevano indotto la Provincia di Torino a ritenere le attività svolte ed i servizi prodotti da SAGAT non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, né di interesse generale nell'ambito del livello di competenza territoriale, e che inducono oggi la Città metropolitana di Torino a pronunciarsi similmente.

La Città metropolitana, pur essendo un ente a fini generali, non ha competenza in materia di attività aeroportuale cosicché l'attività aeroportuale in sé non può essere strumentale ai fini istituzionali dell'Amministrazione.

La competenza della Provincia era allora limitata alla cura degli interessi della comunità provinciale della quale promuoveva e coordinava lo sviluppo (le medesime competenze, mutati mutandis, spettano alla Città Metropolitana).

La materia "aeroporti civili" rientra nella potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, a' sensi del secondo comma dell'art. 117 Cost.; è evidente, perciò, che la Provincia prima e la Città Metropolitana ora, non può avere alcuna funzione amministrativa propria in materia, né alcuna funzione amministrativa in materia è stata delegata ad essa dalla Regione Piemonte.

Sotto altro punto di vista, va osservato che l'aeroporto di Caselle, che è un bene demaniale ai sensi dell'art. 822, secondo comma, del Codice civile, appartiene al Comune di Torino ed è, perciò, bene demaniale di questi, ai sensi dell'art. 824 dello stesso Codice (tanto che il Comune di Torino è l'Amministrazione concedente a favore di SAGAT).

La partecipazione ad una società di gestione di un aeroporto si giustifica perciò esclusivamente in quanto l'Amministrazione sia in grado di influenzare l'attività di questa società, onde promuovere lo sviluppo del territorio in linea con quanto la Città ritiene dal punto di vista politico-amministrativo.

L'entità limitata della partecipazione e l'impossibilità di avere un rappresentante negli organi di governo, di indirizzo e di controllo della Società ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile hanno indotto la Provincia prima ed ora la Città metropolitana a considerare la partecipazione azionaria come semplice partecipazione finanziaria, che l'Ente non poteva e non può ora mantenere in presenza di un preciso disposto normativo.

Tale aspetto è stato peraltro evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza citata in oggetto nella quale si è sottolineato come il rapporto di strumentalità di un ente societario, formalmente privatistico e naturalmente operante nel mercato, rispetto ai fini di interesse pubblico devoluti alla cura dell'amministrazione partecipante, non dipenda dal solo oggetto sociale, ma anche dalle modalità con le quali quest'ultima può esercitare le proprie prerogative di azionista. Conseguentemente, potendosi dedurre il principio per cui per un'autorità amministrativa ha rilievo non solo "se" una società di diritto privato esercita un'attività economica (e se pertanto è opportuno partecipare al suo capitale) ma anche "come" questa attività viene svolta, e quindi quale influenza sulla stessa risulta possibile esercitare, per assicurarne la coerenza con finalità di interesse pubblico.

In altri termini, per la materia in esame, non è dunque esclusivamente l'oggetto sociale a rilevare, quanto piuttosto l'entità concreta della partecipazione o dei particolari poteri e diritti, e, cioè, la capacità per l'ente di assicurarsi un'incidenza determinante sul governo della società partecipata, concretizzandosi, laddove ciò non fosse possibile, non già una reale partecipazione attiva alla cosa sociale, bensì un mero sostegno finanziario a un'attività di impresa, che si realizza attraverso la sottoscrizione di parte del capitale, ma che non si accompagna alla possibilità di indirizzarla verso una finalità di interesse pubblico.

Da ciò consegue che se l'ente locale, nemmeno a mezzo di accordi con altri enti locali territoriali, riesce ad esercitare una qualche influenza sul governo della società, finalizzata a

realizzare i fini istituzionali di quell'ente locale, deve procedere all'alienazione della propria partecipazione in quella società. E nel fare questo - sottolinea il Consiglio di Stato - "la massimizzazione del ricavato ritraibile come corrispettivo per la cessione è in realtà l'obiettivo che qualsiasi soggetto pubblico titolare di partecipazioni in forme societarie è tenuto a perseguire in forza dei principi generali" dell'ordinamento.

L'analisi sopra riportata risulta coerente ed in linea con le previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016 che ha fissato nuovi criteri circa il mantenimento delle partecipazioni societarie. In particolare l'articolo 4 interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili dall'ente pubblico attraverso le società partecipate in quanto prevede condizioni e limiti per la costituzione di società o per la acquisizione e/o mantenimento di partecipazioni introducendo vincoli di scopo istituzionale e limitazioni all'attività svolta.

L'art. 4, comma 1 prescrive che le amministrazioni pubbliche "non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" (con abrogazione dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge n. 244 del 2007).

L'ambito di legittima detenzione di partecipazioni societarie è ulteriormente definito dall'art. 4, comma 2, del TUSP che individua precisamente le attività espletabili dalle società partecipate da enti pubblici:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016".

Alla luce delle disposizioni del TUSP si rileva che l'attività svolta da SAGAT può essere ricondotta alla categoria dei servizi pubblici di interesse generale. La partecipazione in tali società è ammessa solo nel caso in cui quelle attività o servizi non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

E' dimostrato come ha riconosciuto lo stesso Consiglio di Stato che la partecipazione della Città metropolitana non risulta in grado di condizionare il governo della società e pertanto la partecipazione dell'Amministrazione risulta vietata dalla legge con conseguente obbligo di alienazione.

Pertanto permangono allo stato attuale le condizioni e valutazioni che hanno portato l'Amministrazione a ritenere non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, né di interesse generale nell'ambito del livello di competenza territoriale, la

partecipazione in SAGAT riconfermando pertanto la volontà di alienare l'intero pacchetto azionario."

In terzo luogo la sentenza del Consiglio di Stato impone di rinnovare il procedimento di gara per l'alienazione della partecipazione societaria in SAGAT S.p.A. che dovrà avvenire secondo la normativa vigente, e pertanto in ossequio alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) il cui art. 10 prevede testualmente quanto segue:

- " Alienazione di partecipazioni sociali
- 1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
- 2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
- 3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
- 4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato."

Tra i soci di SAGAT si annovera la Regione Piemonte che detiene, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A, numero 200.211 azioni corrispondenti al 8 % del capitale sociale per un valore nominale complessivo di euro 1.033.088,76.

Come risulta dalle premesse del "Bando di gara per l'alienazione della partecipazione di proprietà di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in SAGAT S.p.A." nel mese di dicembre 2016 il socio di maggioranza di SAGAT S.p.A., 2i Aeroporti S.p.A., ha trasmesso a Finpiemonte Partecipazioni una manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione azionaria in SAGAT e la Regione Piemonte con DGR n. 29-4503/2016 ha fornito a Finpiemonte Partecipazioni l'indirizzo alla dismissione dell'intera partecipazione, trattandosi di operazione aderente ai principi di efficiente ed efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nonché di riduzione della spesa pubblica.

Nel mese di gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni, in esecuzione del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società e Partecipazioni Societarie approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014, dalla Giunta della Regione Piemonte e sulla base delle indicazioni regionali, visto l'art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), ha deliberato di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione azionaria in SAGAT.

Pertanto, in data 13 febbraio 2017 l'assemblea dei soci di Finpiemonte Partecipazioni ha autorizzato la dismissione della partecipazione ad un valore non inferiore a quello posto a base di gara e determinato, sulla base di apposita perizia di stima, in euro 10.720.000,00.

Il bando è stato pubblicato in data 15.2.2017 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al giorno 8 marzo 2017.

Poiché la gara è andata deserta, Finpiemonte Partecipazioni ha pubblicato un successivo bando per l'alienazione della medesima partecipazione fissando quale prezzo a base d'asta l'importo di euro 9.706.830,00 e stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 29 marzo 2017.

In data 30 marzo 2017 Finpiemonte Partecipazioni ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria della partecipazione messa in vendita al prezzo posto a base d'asta di euro 9.706.830,00 (corrispondente ad un prezzo unitario di euro 48,483).

Tale prezzo di aggiudicazione risulta superiore a quello determinato in euro 5.300.000,00 dall'esperto nella perizia di stima disposta dal Tribunale di Torino ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437-ter del Codice civile ed indicato nella sentenza del Consiglio di Stato quale base di gara della nuova procedura di dismissione che l'Amministrazione deve indire in esecuzione della sentenza stessa.

Alla luce dell'operazione di vendita realizzata da Finpiemonte Partecipazioni risulta evidente che oggi il reale valore di mercato delle azioni SAGAT è, alla prova del mercato, superiore a quello stimato dal perito nominato dal Tribunale in euro 5.300.000,00.

Pertanto, se la Città metropolitana dovesse indire la gara per la vendita delle azioni fissando quale prezzo a base d'asta un valore inferiore a quello di mercato, risulterebbe censurabile e soggetta, in caso di aggiudicazione, a responsabilità per non aver rispettato il principio dell'economicità a tutela dell'interesse pubblico diretto alla migliore valorizzazione della partecipazione societaria.

La dismissione della partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione in società di capitali deve tendere ad ottenere corrispettivi adeguati ai valori di mercato delle azioni cedute.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che il prezzo a base di gara per la vendita della partecipazione azionaria in oggetto debba essere fissato nell'importo complessivo di euro 6.068.520,00 (corrispondente ad un prezzo unitario di euro 48,483 per n. 125.168 azioni) così ritenendo di dover dare attuazione all'effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato, applicando un prezzo più aderente alla realtà delle cose in quanto riconosciuto corretto dalla stessa parte privata di S.A.G.A.T. in una più recente procedura di acquisizione di azioni di proprietà della Pubblica Amministrazione.

L'applicazione di questo prezzo più corretto, del resto, conduce a riconoscere alla Città Metropolitana un importo nettamente superiore a quello risultante dalla perizia del Tribunale di Torino, con conseguente vantaggio per il pubblico interesse.

Per quanto sopra esposto, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, questa Amministrazione deve indire una nuova procedura di gara per l'alienazione della partecipazione in SAGAT e, nell'ottica della tutela dell'interesse pubblico diretto alla migliore valorizzazione della partecipazione societaria, deve necessariamente tener conto dell'esito della procedura ad evidenza pubblica realizzata da Finpiemonte Partecipazioni per la determinazione del prezzo a base di gara.

Ai sensi degli articoli 10 e 7, co. 1 del TUSP l'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione di una partecipazione sociale è adottato con delibera dell'organo consiliare dell'Ente.

La procedura di alienazione della partecipazione societaria in SAGAT spa dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 mediante la:

- pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino e della Città di Torino, sul sito "web" della Città metropolitana di Torino, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti della Società;
- indizione di un bando di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:
  - i. procedura aperta, con offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta;

- ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo a base d'asta corrispondente al valore della partecipazione determinato in euro 6.068.520,00;
- iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione;
- iv. aggiudicazione al miglior offerente.

La procedura che si intende adottare risulta idonea a soddisfare le condizioni di pubblicità, trasparenza e non discriminazione a cui l'attività della Pubblica Amministrazione deve essere informata, nel rispetto delle disposizioni statutarie, nonché a garantire un miglior prezzo di vendita.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto della sentenza n. 4688 del Consiglio di Stato (Sezione Quinta) del 11 novembre 2016 che definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da SAGAT S.p.a. lo ha accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato gli atti dell'Amministrazione impugnati dalla Società nei termini ivi riportati;
- 2) di dare atto per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate che in conseguenza della sentenza n. 4688 del Consiglio di Stato (Sezione Quinta) del 11 novembre 2016 la funzione e qualità di socio della Città metropolitana di Torino in SAGAT S.p.a. proseguono senza soluzione di continuità e pertanto

all'Amministrazione devono essere riconosciuti tutti i diritti sociali spettanti che non ha esercitato nella veste di azionista a far data dal 1.1.2015 fino ad oggi, tra i quali segnatamente la riscossione dei dividendi deliberati a favore degli azionisti, compresa la maturazione degli interessi legali ove dovuti a norma di legge;

- 3) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Metropolitano prot. n. 5584/2017 in data 16/05/2017 sono state dichiarate non sussistenti le ragioni per il mantenimento della partecipazione detenuta in SAGAT S.p.a.;
- 4) di dare esecuzione alla sentenza n. 4688 del Consiglio di Stato (Sezione Quinta) del 11 novembre 2016 e pertanto di autorizzare l'alienazione della quota di partecipazione al capitale sociale posseduta nella società SAGAT S.p.a. consistente in n. 125.168 azioni;
- 5) di approvare l'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della partecipazione nella società SAGAT S.p.a., nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, e secondo gli indirizzi di seguito riportati:
  - pubblicizzazione dei documenti di gara all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino e della Città di Torino, sul sito "web" della Città metropolitana di Torino, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché facilitazione massima possibile all'accesso ai documenti della Società;
  - indizione di un bando di gara i cui elementi essenziali saranno i seguenti:
    - i. procedura aperta, con offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta;
    - ii. criterio del prezzo più alto in busta chiusa, a partire dal prezzo a base d'asta corrispondente al valore della partecipazione determinato in euro 6.068.520,00;
    - iii. richiesta dei requisiti generali previsti dalla legislazione vigente ai fini della partecipazione;
    - iv. aggiudicazione al miglior offerente;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento degli organi competenti le ulteriori attuazioni della presente deliberazione;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~~~~

(Segue l'illustrazione del Consigliere Marocco per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da come integralmente riportata)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: SAGAT S.P.A. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4688/2016. Vendita di quote di partecipazione.

N. Protocollo: 2148/2017

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 15

Astenuti = 5 (Avetta - Barrea - Canalis - Magliano - Piazza)

Votanti = 10

## Favorevoli 10

(Appendino - Azzarà - Castello - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale F.to G.Formichella

La Sindaca Metropolitana F.to C.Appendino